

CAPITOLATO

Servizio di supporto specialistico per il coordinamento del Distretto Famiglia dell'Educazione nel processo di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione per il triennio 2025-2027.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e natura del servizio

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di supporto specialistico per il coordinamento del Distretto Famiglia dell'Educazione nel processo di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione, di cui Comune di Trento è l'organizzazione capofila.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.
3. Il servizio è di natura intellettuale, pur se in parallelo possono essere effettuate attività materiali che nel contesto delle singole prestazioni non sono prevalenti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art.1 deve essere eseguito secondo quanto è disposto dalle “Linee guida dei distretti famiglia”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 12.10.2018 n. 1898, dal presente capitolato e dal contratto di servizio.
2. Il soggetto gestore del servizio è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio mediante la figura professionale del Referente Tecnico Organizzativo (RTO), che deve essere in possesso della certificazione delle competenze ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 1 luglio 2013 n. 10 e che sia iscritto al registro di cui all'articolo 16 comma 2 della legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 “Promozione del benessere familiare”.

In particolare il RTO dovrà svolgere 350 ore di annuali per:

- supportare il coordinatore istituzionale e il Distretto nel processo di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma di lavoro secondo quanto stabilito dal Manuale operativo del Distretto Family;
 - promuovere la rete territoriale ai fini della realizzazione del sistema integrato delle politiche familiari sul territorio;
 - accompagnare le organizzazioni nell'attività di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle azioni contenute nel Programma di lavoro;
 - partecipare alle sessioni del Tavolo di regia, Gruppo di lavoro e del Gruppo di lavoro strategico;
 - curare la redazione e la realizzazione del Programma di lavoro d'intesa con il coordinatore;
 - collaborare con il coordinatore istituzionale all'Autovalutazione del Programma di lavoro;
 - utilizzare la strumentazione tecnica e la modulistica per la gestione del processo;
 - partecipare agli incontri di formazione obbligatori organizzati dall'Ente di certificazione e alla Conferenza provinciale dei coordinatori e dei referenti;
 - svolgere le attività in coerenza con le Linee guida, e con quanto richiesto dall'Ente di certificazione;
 - conseguire nel corso di ogni anno i crediti formativi stabiliti dall'Ente di certificazione partecipando ai momenti formativi organizzati, indicati o da esso riconosciuti.
3. Il soggetto gestore nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1 deve garantire, inoltre:

- la gestione, l'aggiornamento e il monitoraggio dell'andamento del sito web del Distretto (www.trentocittapereducare.it) e della pagina Facebook e la gestione delle correlate attività di comunicazione;
 - l'organizzazione, la gestione e la promozione, in accordo con le organizzazioni aderenti al Distretto, di iniziative educative su specifici ambiti del territorio comunale attraverso il coinvolgimento delle varie "agenzie" formative/educative e di vari altri attori territoriali per favorire il confronto reciproco e rinforzare le alleanze educative. Nell'esecuzione di tale attività il soggetto gestore dovrà coordinarsi con gli Educatori professionali del Servizio Welfare e coesione sociale per una specifica programmazione, per l'analisi dei bisogni e per la progettazione delle singole iniziative. Per la gestione di dette attività viene messo a disposizione un fondo come specificato all'art. 3.
4. Il servizio viene svolto in costante raccordo con l'Ufficio Gestione e promozione sociale del Comune di Trento al quale il soggetto gestore e/o il RTO deve tempestivamente segnalare, in corso d'opera, eventuali problematiche emerse nell'espletamento di ciascuna attività.
 5. Il servizio è prevalentemente eseguito presso la sede operativa del soggetto gestore ed eventualmente potrà svolgersi presso le sedi messe a disposizione delle organizzazioni proponenti, aderenti e capofila del Distretto Famiglia dell'educazione, in base alle specifiche attività da sviluppare, ovvero in ogni altro luogo sia ritenuto opportuno per la migliore realizzazione delle attività, anche per quelle di informazione e comunicazione, ogni qual volta si renderà necessario.
 6. Per la realizzazione delle attività potranno essere sviluppati incontri a distanza, utilizzando idonei strumenti e piattaforme per videoconferenze/videocall.

Art. 3 – Fondo di dotazione per le iniziative educative

1. Per l'organizzazione, la gestione e la promozione di iniziative educative il Comune di Trento mette a disposizione un fondo per coprire le spese.
2. Il tetto massimo del fondo per l'intera durata del servizio è pari ad euro 12.000,00, stimati in euro 4.000,00 annui. L'eventuale compensazione tra le annualità sarà valutata sulla base delle esigenze rilevate congiuntamente dal soggetto gestore e dagli educatori professionali del Servizio Welfare e Coesione sociale e sulla base di una specifica programmazione. In ogni caso dovrà essere preventivamente approvata e autorizzata dal Servizio Welfare e Coesione sociale.
3. L'utilizzo del fondo è sottoposto a specifica rendicontazione. Il soggetto gestore dovrà indicare nelle fatture, secondo quanto precisato all'art. 13, i costi a valere sul fondo, previa presentazione di un elenco dettagliato delle spese sostenute nel periodo di riferimento, accompagnato dalla documentazione giustificativa, quali bonifici e ricevute e le relative quietanze.

Art. 4 – Obblighi a carico del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura del servizio dovuto in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti citati all'art.2.
2. La stipulazione del contratto da parte del soggetto gestore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura di affidamento del servizio e la stipulazione del contratto da parte del soggetto gestore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.
4. Il soggetto gestore si impegna altresì:
 - a mantenere una contabilità che consenta la quantificazione del costo aziendale del Referente Tecnico Organizzativo (RTO) al fine di rendicontare alla Provincia Autonoma di Trento il costo sostenuto, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta provinciale 10.07.2020 n. 960;
 - a provvedere alla compilazione del timesheet che documenta l'attività effettivamente svolta dal RTO, indicando con esattezza quante ore sono state dedicate all'attività e per quali compiti. Detto documento, firmato dal RTO e dal rappresentante legale del soggetto gestore, deve essere trasmesso al Servizio Welfare e coesione sociale due volte all'anno: entro il 5 luglio per il primo semestre ed entro l'8 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre;
 - a gestire il fondo di dotazione secondo quanto disposto all'art.3.

Art. 5 – Obblighi della stazione appaltante

1. La stazione appaltante in qualità di capofila del Distretto Famiglia dell'Educazione, per svolgere le funzioni previste dalle Linee guida dei distretti famiglia provvede a:
 - attivare specifici incontri con il soggetto gestore e il RTO per la realizzazione del servizio;
 - assicurare il necessario raccordo attraverso il proprio personale per la svolgimento di tutte le attività del servizio

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente Capitolato;
 - a.2) l'offerta economica

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data del 1 gennaio 2025 e si concluderà il 31 dicembre 2027.
2. La stazione appaltante si riserva di comunicare al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno la conferma della prosecuzione del contratto sulla base della concessione del contributo da parte della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno del costo del Referente Tecnico Organizzativo a supporto dell'attività del Distretto. In caso di mancata concessione del contributo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza ulteriori obblighi verso l'appaltatore, il quale non potrà vantare alcun indennizzo, riconoscimento o ristoro di qualunque tipo.
3. Dopo la verifica dei requisiti l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di mancata stipulazione del contratto il soggetto gestore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite.
4. Il soggetto gestore e il RTO dovranno, comunque, rendersi disponibili anche oltre la scadenza del contratto per fornire attività di supporto al Comune di Trento nel caso di eventuali richieste da parte di Autorità esterne in merito all'attività da lui svolta e ai relativi prodotti.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dal soggetto gestore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, al netto dell'importo non soggetto a ribasso riconosciuto per il fondo di dotazione.
2. Sulla base del ribasso offerto, al soggetto gestore spetta un corrispettivo suddiviso come segue:
 - costo per le ore di attività svolte dal RTO
 - spese di gestione generali, comprese quelle per la gestione del sito
 - spese sostenute sul fondo di dotazione di cui all'art. 3
3. La spesa che il Comune di Trento sostiene per il pagamento del corrispettivo viene in parte coperta dal contributo della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta provinciale 10.07.2020 n. 960.
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre al soggetto gestore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza al massimo del 20% dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Revisione dei prezzi

1. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di gestione del servizio, senza che il soggetto gestore abbia nulla da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Trascorsi dodici mesi dalla data di avvio del servizio e una sola volta all'anno, su richiesta del soggetto gestore la stazione appaltante può riconoscere l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali.
2. La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo; i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta a mezzo PEC, per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene arrotondata al secondo decimale per eccesso qualora il terzo decimale sia superiore a 5 o per difetto qualora il terzo decimale sia inferiore o uguale a 5. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della collaborazione di funzionari, del Servizio Welfare e Coesione sociale.

Art. 11 – Esecuzione del contratto, sospensioni e modifiche

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il soggetto gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Servizio Welfare e Coesione sociale per l'avvio dell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto

disposto dal presente capitolato. Qualora il soggetto gestore non adempia, il Servizio Welfare e Coesione sociale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il soggetto gestore.

3. Per la disciplina delle modifiche e della sospensione del contratto si applicano rispettivamente gli artt. 120 e 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto prevede prestazioni professionali di tipo intellettuale che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali, pertanto non è necessaria alcuna anticipazione del prezzo.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante al soggetto gestore trimestralmente, secondo le indicazioni di seguito specificato.
2. Le fatture dovranno riportare per il periodo di riferimento le voci ed i relativi importi come indicati all'art. 8, comma 2.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni del periodo cui si riferiscono secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nell'offerta economica.
4. La stazione appaltante verifica che l'esecuzione del servizio avvenga con regola d'arte e con la diligenza richiesta nei tempi previsti.
5. L'emissione della fattura dovrà essere successiva all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni di cui all'art. 3. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare detta conformità, la stazione appaltante si riserva il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuto invio del time sheet relativo al periodo di riferimento di cui all'art. 4, comma 4 e della documentazione relativa al fondo di dotazione di cui all'art. 3, comma 3.
6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente del soggetto gestore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale
9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il soggetto gestore, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' soggetto gestore inadempiente.

10. Il Soggetto gestore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e il codice univoco ufficio, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
11. L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
12. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 14 - Subappalto

1. È vietato il subappalto in ragione della natura e dell'oggetto del Servizio che prevede la realizzazione di specifiche prestazioni non suddivisibili tra più soggetti esecutori in quanto sono attribuite maggiormente alla competenza del Referente Tecnico Organizzativo

Art. 15 – Personale e sicurezza

1. Il soggetto gestore oltre al RTO può avvalersi di ulteriore personale che deve essere professionalmente adeguato a garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio come specificato nel presente capitolato.
2. Il personale impiegato dal soggetto gestore deve essere dotato di strumentazioni adeguate per poter svolgere la propria attività (attrezzature informatiche, telematiche, mezzi di trasporto, etc.).
3. Il soggetto gestore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
4. Il soggetto gestore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui il soggetto gestore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
5. Il soggetto gestore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
6. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
7. Il presente appalto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs 81/2008 e s.m.i. non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del decreto sopra citato.

Art.16 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. I dati e le notizie di cui il soggetto gestore viene a conoscenza durante la realizzazione del servizio sono da considerarsi segreti e riservati. Pertanto, il soggetto gestore è tenuto a osservare il segreto d'ufficio in relazione al contenuto degli atti, dei documenti, nonché ai fatti e alle notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio.
2. Il soggetto gestore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
3. Il Comune di Trento e il soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
4. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il soggetto gestore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto.
5. Lo schema dell'atto di nomina è al bando relativa alla procedura di affidamento del servizio.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 non viene richiesta la costituzione della garanzia definitiva tenuto conto che trattasi di servizio di natura intellettuale che prevede l'esecuzione dello stesso in stretta collaborazione con i referenti della stazione appaltante.

Art. 18 – Obblighi assicurativi

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia del soggetto gestore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. Il soggetto gestore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi
3. Il soggetto gestore si impegna a stipulare apposite polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO)

Art. 19- Risoluzione del contratto e recesso

1. La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. anche nell'ipotesi di cui all'art. 7 comma 2.

Art. 20 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e il soggetto gestore che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto gestore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. A mente dell'articolo 3, comma 9-bis della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, il soggetto gestore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante si riserva di verificare peraltro che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.
4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art- 22 - Codice di comportamento e conflitto di interessi

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022, - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
2. Il Soggetto gestore con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 23 - Segnalazione di illeciti

1. Il soggetto gestore prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto organizzativo sulla procedura di segnalazione di illecito e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i contraenti, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, il cui link è presente nel sito internet istituzionale, all'indirizzo seguente:
<https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Segnalazione-di-illeciti>
2. Il soggetto gestore si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti elencati nel sopracitato art. 3, in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal d. lgs 24/2023, con idonee clausole contrattuali ovvero altri mezzi di informazione.

Art. 24 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del soggetto gestore.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 - Norma di chiusura

1. Il soggetto gestore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.